



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- SEDE DI ROMA -

RICORSO

con istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.

Per il dott. **Alessandro Tripodi**, c.f. TRPLSN88C14F839E, nato a Napoli il 14/03/1988 ed ivi residente alla via M. da Caravaggio n. 45, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Adabbo, c.f. DBBGNE92B28B696S, del Foro di Napoli, PEC: avv.eugenioadabbo@legalmail.it, in virtù di procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato ed elettivamente domiciliato, insieme al difensore, presso lo studio sito in Napoli, via G. Filangieri n. 48; si chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente giudizio presso il domicilio digitale pec: avv.eugenioadabbo@legalmail.it ovvero al n. fax 081.7169449

- ricorrente -

CONTRO

il **Ministero della Giustizia**, c.f. 80184430587, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato c.f. 80224030587, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- resistente -

E NEI CONFRONTI DI

il dott. **Antonino Aprea**, c.f. PRDNNN90A21I208Z, con domicilio digitale pec antoninoaprea@forotorre.it estratto presso il pubblico registro INIPEC, istituito dal D.L. n. 179 del 2012;

- controinteressato -

Nonché nei confronti di tutti gli altri candidati partecipanti alla procedura selettiva di cui appresso, quali potenziali controinteressati non identificabili nominativamente in

ragione dell'elevato numero di partecipanti, per i quali si chiede sin d'ora l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami (*cfr.* istanza in calce).

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA,

a) dell'Avviso pubblico (*cfr.* **all. 1**) emanato dal Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, recante selezione comparativa distrettuale finalizzata all'assunzione a tempo pieno e indeterminato, nei ruoli del Ministero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria, Area Funzionari, del personale non dirigenziale già reclutato ai sensi dell'art. 11 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, nel profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, per complessive n. 6.919 unità, pubblicato sul portale inPA in data 16 marzo 2026 e consultabile sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia (d'ora in avanti, "l'Avviso"), con particolare riferimento alle clausole di cui agli art. 1 co. 2; art. 6 co. 16; artt. 7 e 8 del medesimo;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale nonché successivo, comunque lesivo della posizione giuridica del ricorrente, ivi inclusi, per quanto occorrer possa: la eventuale corrispondente graduatoria, i Decreti ministeriali del 13 marzo 2026 ivi richiamati, nella parte in cui determinano in 6.919 unità il contingente di stabilizzazione dei soli A.U.P.P., nonché il D.M. di rimodulazione del 4 dicembre 2025 e ogni provvedimento di ripartizione distrettuale delle predette unità, anche ove non ancora conosciuto, con riserva di motivi aggiunti.

FATTO

1. Cornice normativa: l'art. 16-bis del D.L. 80/2021 e la comune legittimazione alla stabilizzazione.

L'art. 16-bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, come successivamente modificato, autorizza il Ministero della Giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2026, a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi degli artt. 11, co. 1, primo periodo, e 13 del

medesimo decreto, “che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali”, con possibilità di scorrimento fra i distretti.

Nell’individuare la soglia dei dodici mesi continuativi quale requisito unico di accesso alla stabilizzazione, il legislatore ha inteso configurare una platea unitaria di soggetti legittimati, accomunati dall’aver prestato un servizio congruo presso l’Amministrazione giudiziaria nell’ambito dei programmi P.N.R.R. e meritevoli, in pari misura, della conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato.

2. Le due procedure di reclutamento a tempo determinato: primo e secondo concorso RIPAM.

Gli A.U.P.P. oggetto della procedura di stabilizzazione sono stati reclutati a mezzo di due distinte procedure concorsuali RIPAM:

- il primo concorso, per titoli ed esami, bandito per n. 8.171 unità, pubblicato in G.U. – 4a serie speciale – n. 62 del 6 agosto 2021, ha condotto alle immissioni in servizio avvenute a partire dal mese di febbraio 2022;
- il secondo concorso, per titoli e prova scritta, bandito per n. 3.946 unità, pubblicato sulla piattaforma inPA il 5 aprile 2024, ha condotto alle immissioni in servizio avvenute nel corso degli anni 2024 e 2025.

La differenza temporale di indizione e immissione in servizio fra i due concorsi produce il seguente effetto: alla data del 30 giugno 2026, gli A.U.P.P. del primo concorso avranno maturato un’anzianità di servizio compresa tra 50 e 52 mesi circa; gli A.U.P.P. del secondo concorso avranno maturato un’anzianità di servizio compresa tra 12 e 24 mesi circa.

3. L’Avviso impugnato.

Con Avviso pubblicato sul portale inPA in data 16 marzo 2026, il Direttore generale del Personale e della Formazione ha indetto la selezione comparativa distrettuale per la stabilizzazione di complessive n. 6.919 unità di personale A.U.P.P. nell'Area Funzionari, a decorrere dal 1° luglio 2026, suddivise per codici distrettuali individuati nell'art. 1, co. 2, senza peraltro indicazione del numero di posti specificamente assegnati a ciascun distretto.

L'Avviso prevede una selezione fondata sui seguenti fattori di valutazione:

(i) prova scritta, consistente in un questionario di trenta quesiti situazionali, valutata fino a trenta punti (art. 6);

(ii) anzianità di servizio, valutata fino a trenta punti (art. 7);

(iii) titoli di studio, valutati fino a trenta punti, di cui ventisette punti per la laurea magistrale e soli tre (!) punti, come si dirà *infra*, per il complesso dei titoli ulteriori (art. 8). Inoltre:

- l'art. 1, co. 2, rinvia la ripartizione dei 6.919 posti fra i distretti "*all'esito della rimodulazione delle piante organiche*", senza indicarne la relativa tempistica;
- l'art. 6, co. 16, prevede la facoltà dell'Amministrazione di omettere la prova scritta ove il numero di domande di partecipazione sia pari o inferiore al numero dei posti previsti negli organici per il profilo/famiglia professionale di confluenza;
- l'art. 7 attribuisce diciassette punti per dodici mesi di servizio continuativo e 0,325 punti per ogni mese aggiuntivo (o frazione pari o superiore a sedici giorni), fino al massimo di trenta punti, raggiungibile solo con cinquantadue mesi di servizio effettivo;
- l'art. 8, co. 2, come anticipato, stabilisce un tetto massimo di 3,00 punti al complesso dei titoli ulteriori valorizzabili, al di sotto del punteggio massimo teoricamente cumulabile (pari a 5,50 punti).

La prova scritta è stata fissata per il giorno 28 maggio 2026, presso la Nuova Fiera di Roma. In data 7 maggio 2026 è stata pubblicata la banca dati dei quesiti (ex art. 6 dell'Avviso), composta da sole 297 domande (*cfr. all. 2*), dalle quali saranno estratte le 30 domande oggetto della prova. L'esiguità della banca dati – con un rapporto di

appena 9,9 domande pubblicate per ciascuna domanda oggetto di prova – rende, potenzialmente, la preparazione alla prova scritta un esercizio di natura mnemonica, di portata estremamente limitata tale da attenuare la portata selettiva della prova stessa, che si riduce, nella sostanza, ad un elemento marginale del sistema di valutazione, inidoneo a differenziare efficacemente i candidati sotto il profilo delle competenze e della professionalità. Tale circostanza, lungi dal costituire un dato neutro, amplifica ulteriormente il peso determinante dell'anzianità di servizio nell'economia complessiva della selezione, atteso che l'unico fattore che avrebbe potuto – in astratto – consentire ai candidati del secondo concorso di recuperare il divario strutturale con i candidati del primo concorso risulta, in concreto, "svalutato" (da un punto di vista aritmetico-ponderale) ai fini della selezione.

4. La posizione soggettiva del ricorrente, dott. Alessandro Tripodi.

Come anticipato, il dott. Alessandro Tripodi è stato reclutato a mezzo del secondo concorso RIPAM e immesso in servizio in data 30 gennaio 2025 (*cfr.* all. 3 – certificato di lodevole servizio), con scadenza contrattuale al 30 giugno 2026. Alla medesima data del 30 giugno 2026, avrà pertanto maturato un'anzianità di servizio continuativo pari a mesi diciassette (*cfr. ibidem* all. 3), ampiamente superiore alla soglia legale dei dodici mesi continuativi di cui all'art. 16-bis del D.L. 80/2021.

Il ricorrente presta servizio presso il Distretto della Corte di Appello di Napoli e ha presentato rituale domanda per la selezione oggetto dell'Avviso (*cfr.* **all. 4**).

È in possesso del titolo di studio di accesso al profilo di Area Funzionari (laurea magistrale in giurisprudenza), nonché dei seguenti titoli di studio ulteriori, valorizzabili ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. b), dell'Avviso:

- abilitazione all'esercizio della professione forense (1,50 punti);
- diploma di scuola di specializzazione per le professioni legali (1,00 punti);
- master universitario di II livello (1,00 punti);
- master universitario di I livello (0,50 punti).

La somma aritmetica dei suddetti titoli ulteriori posseduti è pari a 4,00 punti, ridotta tuttavia a 3,00 punti per effetto del tetto di cui all'art. 8 co. 2, dell'Avviso.

È altresì titolare del riconoscimento del "lodevole servizio" (*cfr. ibidem* all. 3), prestato per oltre un anno presso l'Amministrazione che ha indetto la procedura, rilevante quale titolo di preferenza 'a parità di merito e titoli' ai sensi dell'art. 9, co. 3, lett. d), dell'Avviso.

Merita sin d'ora di essere evidenziato, ai fini della piena esposizione della portata lesiva dell'Avviso impugnato, il profilo professionale del ricorrente anteriore all'immissione in servizio quale A.U.P.P. Il ricorrente è infatti un professionista con un percorso forense decennale: risulta iscritto all'Albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine di Napoli dal 2015 e ha esercitato ininterrottamente la professione forense (in ambito civilistico) per circa un decennio, prima di sospendere volontariamente l'iscrizione a far data dal 30 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 17/2022, al fine di sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo determinato con il Ministero della Giustizia, come prescritto dalla normativa sull'incompatibilità (*cfr. all. 5* - estratto dell'Albo presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli).

Il ricorrente, coerentemente con la propria formazione professionale, è stato assegnato alla VII Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, ove si è difatti immediatamente integrato nel tessuto organizzativo dell'ufficio giudiziario, contribuendo in modo significativo e sin da subito all'attività giurisdizionale mediante la predisposizione di bozze di provvedimenti, ricerche giurisprudenziali e studio dei fascicoli, attività che hanno concorso – pur nella dimensione individuale del singolo addetto – all'abbattimento dell'arretrato della giustizia civile, obiettivo centrale del P.N.R.R. nel settore giustizia. Tale apporto è d'altronde attestato dal certificato di lodevole servizio conseguito dopo appena un anno di attività, circostanza che conferma il pieno raggiungimento degli obiettivi di *performance* individuale.

Orbene, il percorso professionale appena tratteggiato rende ancora più evidente l'irragionevolezza del sistema di selezione prescelto dall'Avviso impugnato, dal momento che – come si dirà più diffusamente *infra* – un professionista che ha

rinunciato all'esercizio di un'attività forense decennale per mettersi al servizio della giurisdizione, apportando all'ufficio giudiziario competenze tecniche immediatamente operative e che ha ottenuto il massimo riconoscimento di merito previsto dall'ordinamento (il lodevole servizio), vede precluso il riconoscimento dell'effettivo merito di cui è portatore attraverso il "peso" (oggettivamente marginale) attribuito dall'Avviso a tali caratteristiche rispetto a quello della mera anzianità di servizio (variabile peraltro frutto della sola circostanza di essere stato reclutato a mezzo di un concorso indetto successivamente). L'Amministrazione, in sede di definizione dei criteri di selezione, avrebbe dovuto valorizzare in misura adeguata le figure professionali dotate di qualificazione giuridica pregressa, le cui competenze possono tradursi in un apporto qualitativamente superiore all'attività giurisdizionale e al raggiungimento degli obiettivi P.N.R.R., in coerenza con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione e con la *ratio* della stabilizzazione, che mira a trattenere nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria il personale che più utilmente ha contribuito all'efficienza della giurisdizione. La previsione dell'Avviso, che di fatto "sterilizza" (o comunque limita grandemente) tale apporto qualitativo in favore di un criterio meramente cronologico, può risolversi, in definitiva, nella stabilizzazione di personale potenzialmente meno meritevole a detrimento della qualità complessiva dei servizi resi dalla giustizia civile.

Nel caso di specie, infatti, il punteggio complessivo conseguibile dal ricorrente, in applicazione della griglia valutativa dell'Avviso (senza contare il punteggio attribuibile per il risultato conseguito con la prova scritta), ammonta a 48,625 punti su 60 (di cui 18,625 per anzianità, 27 per titolo di studio principale e 3 per titoli ulteriori), a fronte dei 57 punti su 60 conseguibili da qualsiasi A.U.P.P. del "primo concorso" titolare del solo titolo di accesso (30 di anzianità + 27 di titolo di studio), con un differenziale "strutturale" di oltre otto punti che rende sostanzialmente certa la collocazione del ricorrente in posizione deteriore in graduatoria, indipendentemente dall'esito della prova scritta e dal merito curricolare.

A quanto appena osservato si aggiunga una circostanza fattuale che amplifica ulteriormente la portata lesiva dell'Avviso: a fronte di una platea complessiva di

A.U.P.P. in servizio stimata in circa 8.400 unità, i posti stanziati per la stabilizzazione ammontano a sole 6.919 unità. Ne consegue che, al 1° luglio 2026, circa 1.500 funzionari addetti all'Ufficio per il processo resteranno esclusi dalla stabilizzazione e cesseranno dal servizio, perdendo definitivamente il rapporto di impiego con l'Amministrazione giudiziaria. Orbene, in un contesto nel quale i posti disponibili sono strutturalmente insufficienti a coprire l'intera platea dei legittimati, i criteri di selezione assumono un rilievo decisivo, poiché, in buona sostanza, determinano *chi* sarà stabilizzato e *chi* perderà il posto di lavoro. Alla preponderanza così attribuita all'anzianità di servizio consegue dunque il concreto rischio che ad essere esclusi dalla stabilizzazione siano proprio quei funzionari che, sebbene più qualificati sotto il profilo professionale e curricolare, sono stati reclutati mediante il secondo concorso; in tal senso illogicamente favorendo quei candidati con maggiore anzianità ma non necessariamente in possesso di analogo profilo di merito, pregiudicando un'equa ed effettiva valutazione del merito professionale nella selezione.

5. L'interesse del ricorrente all'impugnativa.

L'Avviso, realizzando il suesposto assetto di ripartizione del punteggio, è dunque immediatamente lesivo della posizione giuridica del ricorrente, il quale, pur titolare di una legittima aspettativa alla stabilizzazione in quanto reclutato a mezzo di procedura concorsuale pubblica e titolare di anzianità di servizio superiore alla soglia legale, si vede di fatto pregiudicato, nelle proprie *chances* di collocamento utile in graduatoria, dal combinato disposto delle clausole impugnate, che sono suscettibili di causare una sostanziale "predeterminazione" del punteggio – e per tale via – dell'esito della selezione in favore dei candidati reclutati a mezzo del primo concorso; ciò, si ripete, sulla base di un fattore (la data di indizione del concorso "di provenienza") estraneo al merito, ai titoli e alle qualità professionali individuali del candidato.

Ad colorandum rispetto a quanto appena evidenziato, si aggiunga che l'Amministrazione resistente ha ingenerato nei lavoratori a tempo determinato un legittimo affidamento in ordine alla stabilizzazione dell'intera platea degli A.U.P.P. in servizio. Invero nei mesi antecedenti alla pubblicazione dell'Avviso il Ministero della

Giustizia ha pubblicamente annunciato – anche per il tramite del proprio organo di informazione istituzionale *GNews – Quotidiano online del Ministero della Giustizia* (www.gnewsonline.it) – che “*nel campo della giustizia verranno assunti tutti i 12.000 precari entro il 2026*” (cfr. **all. 6**), impegno ribadito dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio in occasione del 51° Forum di *The European House – Ambrosetti* nel settembre 2024. Tali dichiarazioni pubbliche e istituzionali hanno generato nei lavoratori interessati – e segnatamente in coloro che, come il ricorrente, hanno rinunciato all’esercizio della professione forense per sottoscrivere il contratto a tempo determinato – un ragionevole e tutelabile affidamento nella stabilizzazione dell’intera platea degli addetti in servizio. È significativo rilevare che le predette dichiarazioni, dopo appena un giorno dalla pubblicazione, sono state modificate e ritratte dall’Amministrazione, circostanza che, lungi dall’elidere l’affidamento già ingenerato, ne conferma semmai la portata e la consapevolezza da parte dello stesso Ministero della rilevanza delle aspettative suscitate. Anche l’affidamento così generato risulta, in definitiva, frustrato da un Avviso le cui clausole, anziché assicurare la stabilizzazione di tutti gli addetti in servizio come pubblicamente preannunciato, istituiscono una selezione il cui esito, come si è detto, è in larga misura predeterminato dall’anzianità di servizio.

Il ricorrente, a fronte dei descritti profili di illegittimità dell’Avviso e dell’impossibilità di ottenere in via di autotutela la revisione dei criteri censurati, si è visto costretto ad adire la presente Autorità giudiziaria, non essendo praticabile alcun rimedio alternativo idoneo a tutelare la propria posizione giuridica. Tale circostanza – imputabile esclusivamente alla condotta dell’Amministrazione resistente, la quale ha adottato un sistema di selezione affetto dai vizi sopra illustrati, senza predisporre meccanismi correttivi né interloquire con le istanze rappresentate dal personale interessato – dovrà essere tenuta in debito conto ai fini della regolazione delle spese di lite.

In virtù di quanto appena osservato in punto di fatto, gli atti impugnati appaiono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione dell’efficacia, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16-bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113. Violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione. Disparità di trattamento strutturale tra A.U.P.P. reclutati a mezzo del "primo" e del "secondo" concorso RIPAM.

La clausola di cui all'art. 7 dell'Avviso, nella parte in cui valorizza l'anzianità di servizio fino a un massimo di trenta punti, raggiungibile solo con cinquantadue mesi di servizio effettivo, letta in combinato con la struttura complessiva della selezione e con la pari partecipazione, alla medesima graduatoria distrettuale, degli A.U.P.P. del primo e del secondo concorso RIPAM, si pone in contrasto con la *ratio* dell'art. 16-bis del D.L. 80/2021 e con i principi costituzionali richiamati in rubrica.

I.a. La *ratio legis* dell'art. 16-bis del D.L. 80/2021: dodici mesi come soglia unica di legittimazione.

L'art. 16-bis del D.L. 80/2021, norma di riferimento sostanziale della procedura di stabilizzazione, individua nei "dodici mesi continuativi" di servizio il requisito unico di accesso alla stabilizzazione. Nell'optare per tale soglia, il legislatore ha implicitamente, ma chiaramente, assunto che ogni dipendente che la superi sia parimenti legittimato alla trasmigrazione nei ruoli a tempo indeterminato, senza differenziazioni ulteriori fondate sulla quantità di servizio maturato al di sopra di tale soglia. Diversamente, laddove il legislatore avesse inteso istituire una "graduazione" interna della selezione fondata sull'anzianità sarebbe ricorso al diverso istituto della riserva di posti (in tal caso prevedendola espressamente come avvenuto in altre procedure di stabilizzazione).

Viceversa, l'assenza di tale graduazione nel testo dell'art. 16-bis, è indice univoco della - peraltro ragionevole - volontà legislativa di configurare una platea unitaria di stabilizzandi.

I.b. Travisamento della *ratio legis* e indebita attribuzione di valenza "selettiva" del requisito dell'anzianità, carenza di generalità e astrattezza.

L'Avviso, per converso, ha tradotto la soglia dei dodici mesi da requisito di ammissione in "fattore di selezione", attribuendo al servizio prestato al di sopra di tale soglia un peso ponderale tale da rendere la posizione dell'anzianità sostanzialmente decisiva ai fini del collocamento in graduatoria.

In particolare, l'art. 7 dell'Avviso prevede che:

- dodici mesi di servizio valgono diciassette punti;
- ogni mese aggiuntivo valga 0,325 punti;
- il tetto massimo di trenta punti per anzianità di servizio sia raggiungibile solo con cinquantadue mesi di servizio effettivo (conseguibili soltanto da chi è stato immesso in servizio all'esito del "primo" concorso).

Ne consegue che gli A.U.P.P. del primo concorso, tutti con anzianità di oltre cinquanta mesi al 30 giugno 2026, raggiungono pressoché universalmente il tetto dei trenta punti; mentre gli A.U.P.P. del secondo concorso, con anzianità compresa tra dodici e venti mesi, si collocano – invariabilmente – in una forbice di punteggio che va dai diciassette ai ventiquattro punti circa, con un divario strutturale di almeno otto e fino a circa dodici punti sul fattore anzianità, non recuperabile per effetto dei restanti parametri di valutazione.

I.c. L'inidoneità di correttivi atti a ristabilire l'equilibrio.

Il divario strutturale non è compensato né dalla valutazione dei titoli (art. 8), atteso il tetto complessivo di tre punti sui titoli ulteriori di cui *infra* (sub motivo III) né dalla prova scritta (art. 6), il cui impatto sulla graduatoria finale è comunque marginale rispetto al peso dell'anzianità, tanto più che, come è già detto, la pubblicazione di una banca dati di sole 297 domande – dalle quali saranno estratti i 30 quesiti della prova – riduce la selezione scritta ad un esercizio di portata potenzialmente mnemonica, tale da svuotarla di effettiva portata ricognitiva del merito.

In via di mera astrazione si consideri pure che, ai sensi dell'art. 6, co. 16, la valutazione potrebbe teoricamente persino avvenire senza dar luogo alla prova scritta, con incidenza – in tale ipotetico caso – ancora maggiore del punteggio attribuito all'anzianità nella determinazione della graduatoria.

Ne deriva, in buona sostanza, che l'esito della selezione è in larga misura condizionato da un fattore rigidamente predeterminato, costituito dalla data di indizione del concorso "di provenienza": fattore, come si è già detto, estraneo al merito e ai titoli e affatto ricognitivo delle qualità professionali individuali del candidato, per giunta totalmente estraneo al controllo del candidato stesso, il quale vede inevitabilmente pregiudicata *ab initio* la propria collocazione in graduatoria solo per aver partecipato ad una procedura concorsuale successiva.

I.d. La violazione dei parametri costituzionali.

Da quanto appena osservato discende *in primis* il netto contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ciò sotto un duplice profilo: (i) per irragionevole uniforme trattamento di situazioni disomogenee, in quanto due platee con diversa anzianità di servizio maturata sono poste in concorso nella medesima graduatoria senza alcun adeguato correttivo sull'incidenza del diverso peso attribuito all'anzianità; (b) per irragionevole trattamento differenziato di situazioni omogenee, in quanto l'art. 16-bis del D.L. 80/2021 accomuna sotto un unitario schema legale i dipendenti con almeno dodici mesi di servizio, mentre l'Avviso li differenzia con un peso ponderale fino a tredici punti su un massimo di novanta, pari a oltre il 14% del punteggio complessivo.

La previsione contrasta altresì con l'art. 51 della Costituzione, atteso che l'accesso al pubblico impiego risulta pregiudicato, per una categoria di candidati, da una variabile estranea al merito e alle qualità personali, in violazione del principio di accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza.

È violato, infine, l'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo del buon andamento, dell'imparzialità e della concorsualità, essendo la selezione radicalmente priva del proprio elemento qualificante, costituito dalla comparazione effettiva delle professionalità.

La violazione del principio di buon andamento è resa particolarmente evidente dalla posizione del ricorrente, il quale – come esposto nella parte in fatto – ha esercitato la professione forense per quasi un decennio, sospendendo volontariamente l'iscrizione all'Albo per mettersi al servizio dell'Amministrazione giudiziaria, ed ha immediatamente apportato alla VII Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli

competenze tecnico-giuridiche operative, tradottesi in un contributo concreto e certificato dall'abbattimento dell'arretrato della giustizia civile. Un sistema di selezione orientato al buon andamento e alla qualità dei servizi avrebbe dovuto valorizzare adeguatamente figure professionali di tale spessore, il cui *background* forense le rende immediatamente produttive nell'attività di supporto alla giurisdizione – si pensi alla predisposizione di bozze di sentenza, alla ricerca giurisprudenziale qualificata, allo studio critico dei fascicoli – piuttosto che appiattirle su un criterio meramente cronologico che premia la permanenza in servizio indipendentemente dalla qualità dell'apporto individuale. In tal modo, il criterio adottato dall'Avviso non soltanto contrasta con il principio di meritevolezza sotteso all'art. 97 Cost., ma rischia concretamente di condurre alla stabilizzazione di personale potenzialmente meno qualificato nell'attività di ausilio alla giurisdizione.

In tal senso, le censure appena esposte possono essere accolte anche nella forma dell'annullamento dell'Avviso per violazione di legge (art. 16-bis) e/o per eccesso di potere, con rinnovazione della procedura secondo criteri emendati, conformi alla *ratio* della norma primaria.

II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82. Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e certezza preventiva delle regole concorsuali. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Indeterminatezza della ripartizione distrettuale dei 6.919 posti.

Tanto premesso in via assorbente circa la illogica ripartizione ponderale del punteggio, deve evidenziarsi un altro *vulnus* parimenti grave che affligge l'Avviso. L'art. 1, co. 2, dell'Avviso rinvia infatti la ripartizione del contingente complessivo di 6.919 posti fra i diversi distretti di Corte di Appello “*all'esito della rimodulazione delle piante organiche*”, senza indicazione di tempistica e senza alcuna determinazione preventiva del numero di posti assegnati a ciascun distretto.

Il candidato è dunque chiamato a presentare domanda per un codice distrettuale specifico (pena l'esclusione dalla procedura), senza però conoscere né il numero dei posti messi a concorso nel distretto di presentazione della domanda, né il rapporto numerico tra posti e potenziali concorrenti, né il proprio grado di '*chances*' nella specifica graduatoria distrettuale.

Tale struttura del bando contrasta con i principi consolidati in materia di *lex specialis* del procedimento concorsuale, secondo cui il bando, in questo caso l'Avviso, deve contenere *ex ante* tutti gli elementi essenziali della procedura, ivi inclusi il numero dei posti e la loro distribuzione territoriale.

Il vizio è particolarmente grave nell'ambito della presente procedura, attesa la natura comparativa della selezione su base distrettuale: la concentrazione o la rarefazione dei posti in un determinato distretto incide direttamente sulla valutazione che il candidato può compiere in merito all'utilità della propria partecipazione o meno.

La censura è ulteriormente corroborata da un *tertium comparationis* non soltanto esterno (il bando della Giustizia amministrativa, di cui *infra* sub motivo V), ma anche interno alla stessa Amministrazione resistente. Invero, nella medesima tornata del 16 marzo 2026, con provvedimenti adottati lo stesso giorno dal medesimo Direttore generale, il Ministero della Giustizia ha pubblicato, oltre all'Avviso qui impugnato per gli A.U.P.P., anche l'Avviso di stabilizzazione per gli operatori di *data entry* (Area Assistenti) – *cfr.* **all. 7**. Ebbene, in quest'ultimo avviso la distribuzione distrettuale dei posti è invece già integralmente definita (Napoli 169 posti, Roma 107, Palermo 97, Catania 88, Milano 77, e così via per ciascun distretto). Ciò dimostra che il Ministero era perfettamente in grado, lo stesso giorno e con il medesimo atto, di procedere alla ripartizione preventiva dei posti anche per gli A.U.P.P., e che l'omissione contestata non trova giustificazione in alcun ostacolo tecnico o organizzativo, bensì – anche in tal caso – in una scelta discrezionale priva di motivazione e lesiva del diritto dei candidati alla trasparenza e alla certezza delle regole concorsuali.

III. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per manifesta sproporzione, irragionevolezza e difetto di istruttoria. Illegittimità del tetto di 3,00 punti alla valutazione dei titoli ulteriori. Art. 8, co. 2, dell'Avviso.

L'art. 8, co. 1, lett. b), dell'Avviso individua una pluralità di titoli ulteriori valorizzabili, diploma di laurea triennale, master universitario di I livello, diploma di laurea specialistica/magistrale ulteriore, master universitario di II livello, diploma di scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, abilitazioni o iscrizioni ad albi, con punteggi individuali variabili da 0,50 a 1,50 punti.

Il successivo co. 2 stabilisce tuttavia un tetto massimo complessivo di 3,00 punti, al di sotto del punteggio massimo cumulativamente attribuibile ai titoli ulteriori, pari a 5,50 punti.

La previsione cagiona al ricorrente un concreto e quantificabile pregiudizio: a fronte di un punteggio aritmetico di 4,00 punti maturato sui titoli ulteriori (abilitazione forense 1,50; diploma di scuola di specializzazione 1,00; master universitario di II livello 1,00; master universitario di I livello 0,50), il tetto comporta la decurtazione di 1,00 punto, con "sterilizzazione" di una intera voce professionalmente significativa.

La previsione presenta manifesti profili di sproporzione rispetto al peso attribuito al titolo di studio principale (ventisette punti per la laurea magistrale), con rapporto pari a 9:1 tra titolo principale e complesso dei titoli ulteriori, non sorretto da alcuna motivazione esplicita nel preambolo dell'Avviso.

Si verifica, in particolare, un effetto di appiattimento della comparazione curricolare, tale da determinare identità di punteggio tra candidati con percorsi formativi nettamente disomogenei: ad esempio, il candidato titolare di tre master di I livello (1,50 punti) e il candidato titolare di dottorato di ricerca, abilitazione professionale e specializzazione (4,50 punti aritmetici, ridotti a 3,00) si trovano sostanzialmente equiparati sul piano della valutazione curricolare. Analogo appiattimento si verifica tra candidati con curricula di alto profilo e candidati con curricula modesti, atteso che è sufficiente la combinazione di due o tre titoli a punteggio medio-alto perché il tetto sia raggiunto.

Il tetto non è altresì motivato né nel preambolo né nel corpo dell'Avviso, con conseguente difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alle ragioni tecniche della sua determinazione quantitativa.

IV. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per disparità di trattamento e irragionevolezza. Facoltatività asimmetrica della prova scritta. Art. 6, co. 16, dell'Avviso.

L'art. 6, co. 16, dell'Avviso prevede che la prova scritta possa essere omessa *“qualora il numero di domande di partecipazione sia pari o inferiore al numero dei posti previsti negli organici per il profilo/famiglia professionale di confluenza”*, con conseguente formazione della graduatoria sulla sola base della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio.

Tale clausola determina una potenziale disparità di trattamento tra candidati di distretti diversi poiché in alcuni distretti la selezione potrebbe avvenire sulla sola base dell'anzianità (e residualmente dei titoli), in altri distretti si svolgerebbe anche mediante prova scritta valutata in trentesimi, con incidenza sostanziale sulla graduatoria.

Siffatta “asimmetria” è tanto più grave se si considera la possibilità di scorrimento fra distretti di cui all'art. 9, co. 11, dell'Avviso, che consente la formazione di una graduatoria unica su base di punteggio, nella quale confluiranno candidati selezionati con criteri oggettivamente disomogenei, in violazione del principio di concorsualità e di *par condicio* tra i partecipanti.

La previsione, inoltre, non è sorretta da alcuna ragione di differenziazione territoriale rilevante e, pertanto, si risolve in un trattamento differenziato di situazioni omogenee, in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

V. Violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per manifesta sproporzione, irragionevolezza, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione. Disparità di trattamento con la procedura di stabilizzazione del personale P.N.R.R. del Segretariato generale della Giustizia amministrativa di cui al D.S.G. 1° aprile 2026, n. 27 quale *tertium comparationis*.

Fermo quanto appena dedotto in relazione alla illegittimità insita nell'Avviso, è possibile ricavarne il complessivo disvalore anche in termini comparativi, avendo riguardo – quale *tertium comparationis* – all'avviso relativo all'assunzione di funzionari e assistenti per i ruoli della Giustizia amministrativa.

Con decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 27 del 1° aprile 2026 (**all. 8**), è stato indetto l'Avviso pubblico per la selezione comparativa, per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione a tempo pieno e indeterminato, nei ruoli della Giustizia amministrativa, di n. 80 unità nell'Area Funzionari (profilo amministrativo giuridico economico) e n. 10 unità nell'Area Assistenti (profilo informatico), del personale non dirigenziale già reclutato ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 80/2021 mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al bando del 21 giugno 2021.

La procedura, come espressamente richiamato nel preambolo del medesimo D.S.G., è autorizzata dall'art. 16-bis, comma 2, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 293, lett. b), della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio per il 2026), che ha allineato la soglia di anzianità a dodici mesi continuativi al 30 giugno 2026, in piena identità con quanto previsto per la procedura del Ministero della Giustizia.

Si tratta dunque di procedura del tutto analoga a quella oggetto della presente impugnativa, sotto i seguenti profili sostanziali, di stretta omogeneità giuridica:

- identità della fonte normativa di rango primario: l'art. 16-bis del D.L. n. 80/2021, rispettivamente al comma 1 (Ministero della Giustizia) e al comma 2 (Giustizia amministrativa);
- si aggiunga che l'art. 1, comma 293, della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio per il 2026), che è intervenuta contestualmente su entrambi i commi dell'art. 16-bis, allineando la soglia di accesso a dodici mesi continuativi;
- identità della tipologia di personale interessato: dipendenti reclutati ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 80/2021 con contratto a tempo determinato P.N.R.R., destinati al supporto degli uffici giudiziari (rispettivamente, ordinari e amministrativi);

- identità del requisito sostanziale di accesso: dodici mesi continuativi di servizio nella qualifica al 30 giugno 2026, con permanenza in servizio alla medesima data;
- identità della decorrenza dell'assunzione a tempo indeterminato: 1° luglio 2026;
- identità della finalità di sistema: stabilizzare il personale che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi del P.N.R.R. nel settore giustizia, evitando la dispersione del capitale umano formato durante la fase di reclutamento straordinario.

A fronte di tali identità sostanziali, i due bandi presentano differenze di disciplina di portata eccezionale, integralmente a danno del personale del Ministero della Giustizia, articolate sui seguenti cinque profili.

(a) Quanto al sistema di valutazione dell'anzianità di servizio.

L'art. 6, par. A.1), del D.S.G. n. 27/2026 attribuisce *"1,2 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata alla data del 30 giugno 2026 nella qualifica ricoperta presso la Giustizia amministrativa"*, con riproporzionamento lineare per le frazioni di anno e arrotondamento al mese intero per le frazioni di mese superiori a quindici giorni. Il sistema della Giustizia amministrativa è dunque integralmente lineare e proporzionale, e non genera alcuno scatto iniziale a favore di chi superi la soglia legale di accesso.

L'Avviso impugnato, per converso (art. 7), attribuisce 17 punti per i soli primi dodici mesi di servizio (corrispondenti, peraltro, al requisito legale di ammissione) e soltanto 0,325 punti per ciascun mese aggiuntivo. Il sistema ministeriale incorpora pertanto un "scatto iniziale" di 17 punti che retribuisce, in modo del tutto sproporzionato, la mera permanenza in servizio per il periodo necessario all'accesso alla procedura, configurando il fenomeno dottrinale della "doppia valorizzazione del requisito": il medesimo elemento (12 mesi continuativi) opera, ad un tempo, come requisito di ammissione e come fattore di selezione di peso ponderale primario.

(b) Quanto alla ponderazione dei titoli di studio ulteriori.

L'art. 6, par. A.3), del D.S.G. n. 27/2026 attribuisce: 0,5 punti per laurea triennale ulteriore o master di I livello; 1,5 punti ciascuno per laurea magistrale ulteriore, master

di II livello, diploma di specializzazione e abilitazioni professionali post-laurea; 2,0 punti per il dottorato di ricerca. Soprattutto, il bando della Giustizia amministrativa non prevede alcun tetto rigido al cumulo dei titoli ulteriori, che concorrono al raggiungimento dei trenta punti complessivi della categoria “esperienza professionale e titoli di studio” (lett. A).

L’Avviso impugnato (art. 8), per converso, attribuisce 1,00 punto a master di II livello e diploma di specializzazione (in luogo dei 1,50 della Giustizia amministrativa), 1,50 punti al dottorato di ricerca (in luogo dei 2,00) e prevede un tetto rigido di 3,00 punti al cumulo dei titoli ulteriori, in palese contraddizione con l’assenza di un analogo tetto nella procedura della Giustizia amministrativa.

La disparità ponderale è massima: il candidato titolare di laurea magistrale, abilitazione professionale, diploma di specializzazione, master di II livello e master di I livello matura, nel sistema della Giustizia amministrativa, 5,00 punti pieni di titoli ulteriori (1,50 + 1,50 + 1,50 + 0,50 oltre al titolo principale); il medesimo candidato, nel sistema ministeriale, vede il proprio punteggio decurtato a 3,00 punti, con perdita secca di 2,00 punti, perdita non recuperabile per altra via.

(c) Quanto al tipo di selezione e al rispetto della professionalità del candidato.

Il D.S.G. n. 27/2026 prevede (art. 6, par. B) una prova orale, valutata in trentesimi e con soglia di idoneità a 21/30, finalizzata a verificare il possesso delle conoscenze tecnico-giuridiche del candidato in materie specificamente attinenti al profilo (ordinamento della Giustizia amministrativa; codice del processo amministrativo; processo amministrativo telematico; diritto penale limitatamente ai reati contro la P.A.; lingua inglese; competenze digitali). La prova orale è dunque idonea a verificare la specifica professionalità acquisita dal candidato nell’esercizio dell’attività di supporto alla giurisdizione.

L’Avviso impugnato, per converso (art. 6), prevede una prova scritta di trenta quesiti situazionali volti a verificare le sole “competenze trasversali” (consapevolezza del contesto, soluzione dei problemi, consapevolezza digitale), senza alcuna verifica delle conoscenze tecnico-giuridiche specifiche del profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, il quale, per espressa previsione dell’art. 11 del D.L. n. 80/2021 e del D.Lgs.

n. 151/2022, svolge funzioni di supporto qualificato alla giurisdizione. La prova del Ministero non è dunque idonea a misurare la specifica professionalità del candidato, ma soltanto attitudini standardizzate.

(d) Quanto alla ripartizione preventiva dei posti tra le sedi.

L'art. 1, comma 3, del D.S.G. n. 27/2026 indica analiticamente, per ciascuna sede della Giustizia amministrativa, il numero di posti messi a concorso (per il profilo di Funzionario amministrativo giuridico economico: Consiglio di Stato Roma, n. 30 posti; TAR Lazio Roma, n. 22 posti; TAR Lombardia Milano, n. 5 posti; TAR Campania Napoli, n. 5 posti; e così via per ciascuna sede). Il candidato della Giustizia amministrativa è dunque pienamente informato, fin dal momento della candidatura, del numero di posti messi a concorso nella sede di proprio interesse e può valutare, in modo consapevole, le proprie chance partecipative.

L'Avviso impugnato, per converso (art. 1, co. 2), rinvia la ripartizione dei 6.919 posti tra i ventotto distretti di partecipazione *“all'esito della rimodulazione delle piante organiche”*, senza alcuna indicazione né dei numeri né della tempistica. Tale opzione, che il Ministero non motiva nel preambolo, risulta tanto più ingiustificata in quanto un'altra Amministrazione del settore giustizia (la Giustizia amministrativa) si è dimostrata, nello stesso turno di tempo, perfettamente in grado di provvedere alla ripartizione preventiva dei posti tra le sedi, smentendo ogni preteso ostacolo tecnico-organizzativo. Tale circostanza rinforza l'autonoma censura già articolata sub motivo II del presente ricorso.

(e) Quanto al peso ponderale complessivo della componente “anzianità”.

Nel sistema della Giustizia amministrativa, l'anzianità di servizio non costituisce categoria autonoma di valutazione, ma è inglobata nella categoria *“esperienza professionale e titoli di studio”* (lett. A), con tetto complessivo di 30 punti su 60. Nel sistema ministeriale, per converso, l'anzianità costituisce categoria autonoma con peso ponderale di 30 punti su 90, pari ad un terzo del punteggio complessivo, con conseguente amplificazione della sua incidenza sulla determinazione della graduatoria finale.

Orbene il confronto fra le due discipline, governate dalla medesima norma di rango primario dimostra in modo inequivocabile che:

- le scelte adottate dal Ministero della Giustizia non sono frutto di alcun vincolo normativo, atteso che l'art. 16-bis del D.L. n. 80/2021 ammette pacificamente modelli alternativi, come dimostrato dall'analoga procedura della Giustizia amministrativa, autorizzata dalla stessa fonte e modificata dalla medesima legge;
- erano disponibili, e sono state effettivamente praticate nel caso della Giustizia amministrativa, soluzioni più equilibrate, fondate su una proporzionalità lineare nella valorizzazione dell'anzianità, sull'assenza di tetti rigidi sui titoli ulteriori, su una più adeguata ponderazione dei titoli *post-lauream*, su una prova orale idonea a verificare la specifica professionalità del candidato e sulla preventiva ripartizione dei posti tra le sedi;
- la scelta del Ministero della Giustizia di adottare criteri sistematicamente più sfavorevoli al personale a minore anzianità di servizio e ad alto profilo curricolare risulta integralmente priva di motivazione, posto che il preambolo dell'Avviso impugnato non offre alcuna giustificazione delle opzioni discrezionali adottate, né alcun confronto con il coevo modello adottato dalla Giustizia amministrativa.

Si configura, pertanto, una palese disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, tra due platee di personale P.N.R.R. del settore giustizia, accomunate sì dalla stessa fonte autorizzativa, dalla stessa finalità e dagli stessi requisiti di accesso, ma sottoposte a regimi selettivi enormemente disomogenei e ingiustificatamente penalizzanti per il personale del Ministero della Giustizia.

Giova rimarcare, seppur la circostanza possa apparire pleonastica, un dato di sistema che rende la disparità ancor più stridente: l'art. 16-bis del D.L. n. 80/2021 è una disposizione unitaria, concepita dal legislatore come norma di chiusura per l'intero comparto giustizia – ordinaria e amministrativa – che disciplina contestualmente, al comma 1 e al comma 2, le due procedure di stabilizzazione. Il Ministero della Giustizia, odierno resistente, e il Segretariato generale della Giustizia amministrativa sono entrambi articolazioni dello Stato che operano nel medesimo settore della giustizia, attuano la medesima norma primaria e perseguono le medesime finalità

istituzionali. Entro tale quadro, il fatto che due Amministrazioni del medesimo comparto, chiamate ad applicare la stessa disposizione legislativa, abbiano adottato criteri selettivi così radicalmente divergenti per situazioni sostanzialmente omogenee – con il risultato di penalizzare in modo sistematico il solo personale del Ministero della Giustizia – non rappresenta un legittimo esercizio di discrezionalità, bensì una chiara fattispecie di trattamento disomogeneo di situazioni che lo stesso legislatore ha disciplinato in modo unitario.

Risulta, infine, integrato il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che l'Amministrazione resistente non ha esposto, nel preambolo dell'Avviso, alcuna ragione tecnica o organizzativa idonea a giustificare la “divaricazione” del proprio modello rispetto a quello adottato per analoga procedura dalla Giustizia amministrativa, divaricazione che incide direttamente sulle posizioni giuridiche soggettive dei candidati e sulle loro chance di stabilizzazione, e ciò a maggior ragione in considerazione della identità della fonte normativa e dell'identità della finalità di sistema.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Ricorrono i presupposti per l'accoglimento di istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., atteso il *fumus boni iuris* risultante da tutti i superiori motivi di ricorso e il *periculum in mora* derivante dalla serrata tempistica della procedura.

Fumus boni iuris.

La solidità logico-giuridica dei motivi di ricorso – in particolare del motivo sub I, che intercetta la *ratio legis* dell'art. 16-bis del D.L. 80/2021 oltre che del motivo sub II – integra appieno il requisito del *fumus* ai fini della sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

Periculum in mora.

Il *periculum* si sostanzia nell'imminenza e nella irreversibilità della procedura: l'Avviso prevede l'immissione in servizio degli aventi diritto a far data dal 1° luglio

2026, con decadenza dall'assunzione per chi non prenda servizio alla data indicata (art. 10, co. 3).

L'eventuale accoglimento del ricorso all'esito del giudizio di merito, in assenza di misura cautelare, si tradurrebbe in tutela demolitoria meramente "postuma", con impossibilità della *restitutio in integrum* per il ricorrente, atteso il consolidarsi delle posizioni dei soggetti stabilizzati e le obiettive difficoltà organizzative di ripetizione della procedura a distanza di tempo, in un contesto nel quale l'Amministrazione potrebbe, *medio tempore*, avere esaurito le facoltà assunzionali disponibili.

Si chiede, pertanto, la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, ovvero, in subordine, l'adozione di ogni altra misura cautelare ritenuta idonea ai sensi dell'art. 55, co. 7, c.p.a., ivi inclusa - ove ritenuta sufficiente - la fissazione anticipata dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma, in accoglimento del presente ricorso:

in via cautelare, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla rinnovazione della procedura o alla sua ripetizione secondo criteri emendati;

nel merito, annullare gli atti impugnati, con particolare riferimento alle clausole di cui agli artt. 1, co. 2; 6, co. 16; 7 e 8 dell'Avviso, per i motivi sopra esposti;

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre accessori come per legge.

*

Si dichiara che il presente ricorso è di valore indeterminabile ed è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura di euro 325,00 in ragione di controversia attinente alla materia del pubblico impiego.

Si producono i seguenti documenti:

1. copia dell'Avviso pubblico impugnato;

2. banca dati della prova d'esame;
3. copia dell'attestato di lodevole servizio;
4. domanda di partecipazione alla procedura selettiva oggetto dell'Avviso;
5. estratto COA Napoli pregresso titolo professionale;
6. estratto *Gnews* quotidiano ufficiale del Ministero della Giustizia;
7. Avviso pubblico stabilizzazione operatori *data entry* con ripartizione distrettuale dei posti;
8. Avviso pubblico funzionari e assistenti ruoli della Giustizia amministrativa
9. copia del titolo di studio di accesso e degli ulteriori titoli di studio posseduti;
10. ricevuta versamento contributo unificato mediante PagoPA;
11. procura speciale alle liti.

*

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

(artt. 41, comma 4; 49, comma 3, c.p.a.)

PREMESSO CHE:

1. con il presente ricorso si impugna l'avviso di selezione pubblica per la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale AUPP del Ministero della Giustizia, deducendone l'illegittimità per tutti i motivi sopra esposti;
2. il ricorso viene ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 41, comma 2 c.p.a., entro i termini di legge, al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura Generale dello Stato, nonché ad uno dei controinteressati così come *supra* indicato e domiciliato;
3. alla procedura di selezione in oggetto partecipano, tuttavia, diverse migliaia di candidati che, come il ricorrente, hanno inviato la domanda di partecipazione e, pertanto, astrattamente configurabili quali controinteressati nel presente giudizio;
4. l'elevatissimo numero dei potenziali controinteressati e l'oggettiva difficoltà di reperire i dati anagrafici e i domicili di ciascuno di essi rendono la notificazione nei

modi ordinari sommamente difficile, se non materialmente impossibile, oltre che foriera di un ingiustificato gravame economico per la parte ricorrente;

5. sussistono, pertanto, i presupposti di legge previsti dall'art. 41, comma 4, ovvero 49, comma 3, c.p.a. per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore, sin d'ora

CHIEDE

All'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, nella persona del Presidente o del Collegio, di voler autorizzare la parte ricorrente alla notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti gli altri controinteressati non evocati individualmente in giudizio, disponendo che la stessa venga effettuata mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, o con le altre modalità e nei termini che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà più opportuni e vorrà stabilire con apposito provvedimento.

Con osservanza.

Napoli, 14 maggio 2026

Avv. Eugenio Adabbo